



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Verdellino (BG)

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere presentata, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, dal Sindaco del Comune di Verdellino (BG) con nota prot. n. 4602 del 17 marzo 2022, pervenuta a mezzo p.e.c. ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 16 in pari data;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;
UDITO il Relatore dott. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Verdellino (BG) ha formulato in data 17 marzo 2022 una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003*, con cui chiede “*se sia ammissibile ed in base a quali criteri una revisione del compenso del revisore dei conti già stabilito*”.

Sul piano fattuale la nota evidenzia che: la nomina del Revisore è avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale in data 25 gennaio 2021 (*rectius*, in data 25 giugno 2021, come puntualizzato dall'Ente con successiva comunicazione del 29 marzo 2022); il relativo trattamento economico annuo, peraltro espressamente indicato nella richiesta di parere, è stato quantificato nella misura “*dell'importo minimo della fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza*” del Comune in base al D.M. 21 dicembre 2018; a seguito dell'accettazione in data 3 maggio 2021, il Revisore ha sollecitato a più riprese un adeguamento (il cui ammontare risulta anch'esso precisato nella richiesta *de qua*), invocando a supporto il “*principio dell'equo compenso*”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa) alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici della giurisprudenza contabile (cfr. anzitutto atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, nonché gli ulteriori arresti pretori di cui si darà conto nel corso della trattazione).

2. In particolare, ai fini dell'ammissibilità soggettiva, è stato più volte stabilito che la richiesta deve essere proposta dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 cit.: in concreto, la richiesta di parere in esame risulta soggettivamente ammissibile

in quanto formulata dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, TUEL (cfr. ad es. deliberazione n. 30/2022/PAR di questa Sezione).

3. A diverso approdo si deve pervenire in punto di ammissibilità oggettiva.

3.1. Deve infatti osservarsi che il quesito – nei termini sottoposti all'attenzione del Collegio – non si impernia su eventuali dubbi circa l'interpretazione di una norma giuridica, ma concerne uno specifico e concreto episodio di gestione amministrativa da parte dell'Ente: prova ne sono l'indicazione del compenso attribuito al Revisore nonché il *quantum* da questi poi preteso e le date delle richieste di adeguamento, tutte circostanze espressamente riferite nella missiva del Comune menzionata in apertura. Orbene, tali profili di concretezza e specificità rendono inammissibile la richiesta di parere in oggetto alla luce del vincolante insegnamento della Sezione delle Autonomie, in forza del quale la domanda deve *“connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere”* (cfr. in termini delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, d.d. 1 giugno 2020).

A ben vedere, siffatta prescrizione è suffragata da due ordini di ragioni.

Per un verso, invero, la consulenza svolta *ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003* da questa Istituzione (Organo magistratuale terzo e imparziale) non può sostanziare alcuna forma di co-amministrazione, che sovvertirebbe il principio di divisione dei poteri costituzionalmente sancito.

Per l'altro, neppure può pervenirsi ad una forma di *“atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito, si ricorda che l'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, nel disciplinare le ipotesi di archiviazione del fascicolo istruttorio da parte del P.M. erariale, stabilisce espressamente l'assenza di colpa grave anche quando «l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi»*” (cfr. ancora una volta delib. n.

11/SEZAUT/2020/QMIG cit.; più recentemente si v. la delib. della Sezione Puglia n. 73/2021/PAR d.d. 22 aprile 2021).

3.2. Anche sotto diversa angolazione le conclusioni in punto di inammissibilità non mutano.

Fermo restando che *in subiecta materia* è stato escluso che *“in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento, in corso di rapporto, del compenso che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine”* onde *“evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali e, dunque, maggiori oneri a carico del bilancio”* del Comune (come rimarcato in via incidentale dalla Sezione delle Autonomie con delib. n. 14/SEZAUT/2019/QMIG del 24 giugno 2019), mette conto sottolineare che il fulcro dell’odierna questione attiene a diritti soggettivi di natura squisitamente patrimoniale, derivanti da una pattuizione stipulata dall’Ente con un professionista ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 c.c.

Ne consegue ad ogni evidenza che qualunque contestazione sull’incremento del corrispettivo attiene all’ambito di una diversa giurisdizione, il che preclude ancora una volta a questa Sezione di esprimersi: è appena il caso di rammentare che *“la funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”* (cfr. in termini Sezione delle Autonomie, delib. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019).

Quest’ultimo rilievo trova piena consonanza anche nella giurisprudenza della Sezione, che già a suo tempo aveva declinato qualunque *“intervento nella questione, che involge esclusivamente i rapporti fra Comune istante e professionista, della determinazione concreta del compenso che, peraltro, in caso di contrasto, può essere sottoposta alla cognizione di altro plesso giurisdizionale”* (così delib. SRCLOM/320/2019/PAR del 19 luglio 2019).

4. In relazione a quanto precede, pertanto, il quesito deve essere dichiarato oggettivamente inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il
29 aprile 2022

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)